

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 1980

Istituzione delle qualifiche professionali dei traduttori interpreti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro del divisato potenziamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, particolari contingenze, che verranno illustrate, rendono estremamente urgente la restituzione ad efficienza di un organismo strumentale il cui apporto riveste sempre maggiore importanza per l'Amministrazione medesima e, cioè, dell'« ufficio traduttori interpreti e rapporti con polizie straniere ».

La dotazione di esperti in lingue estere dell'ufficio suddetto, inquadrato nell'ufficio studi e legislazione della Direzione generale della pubblica sicurezza, era tratta dai ruoli del personale del soppresso servizio speciale riservato che, come è noto, erano stati mantenuti ad esaurimento.

Fra l'altro, nel dicembre dello scorso anno è stato collocato a riposo l'ultimo impiegato appartenente ai cennati ruoli.

Le illustrate carenze di personale specializzato incidono, ormai irrimediabilmente, sull'attività dell'ufficio in parola, proprio mentre questo — come si è accennato —

va assumendo rilievo sempre crescente per quanto concerne il profilo istituzionale e, soprattutto, per quanto ha tratto agli studi di legislazione comparata e alle relazioni internazionali.

Infatti, le note riforme che hanno impegnato la VII legislatura e restano sul tappeto nella VIII (si pensi ai problemi dell'organizzazione della pubblica amministrazione e della ristrutturazione della pubblica sicurezza — in ispecie — nonchè all'emanazione del nuovo codice di procedura penale ed alle modifiche della legislazione penale e di polizia) richiedono intuitivamente, per un'attuale impostazione, sempre più frequenti e puntuali riscontri comparatistici.

In particolare, l'elaborazione di programmi legislativi attinenti ai problemi della tutela dell'ordine pubblico e della lotta contro la criminalità non può prescindere dalla considerazione degli ordinamenti giuridici soprattutto di quei Paesi che al nostro sono assimilabili, quanto a patrimonio culturale, nonchè a livello di sviluppo economico, o

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che allo stesso si giustappongono per la diversa strutturazione della società.

È conseguentemente di tutta evidenza l'attuale necessità di far fronte adeguatamente alle illustrate esigenze di studi di legislazione comparata i quali richiedono, oltre alla perfetta cognizione di una o più lingue straniere, anche una specifica esperienza nel settore ed il bagaglio di nozioni tecnico-giuridiche e di preparazione politica, economica e sociologica che si accompagna al possesso di specifici diplomi di laurea.

Sempre con riguardo all'ufficio di cui trattasi, è da considerare altresì l'imponente mole di traduzioni che deriva dai rapporti con gli uffici italiani all'estero e soprattutto con polizie straniere (in tali rapporti includendosi pure le visite reciproche e gli incontri di lavoro).

La collaborazione internazionale in materia di polizia, per fronteggiare fenomeni come la delinquenza organizzata, il commercio illecito delle armi e degli stupefacenti e le azioni di terrorismo, con particolare riguardo a quello rivolto contro il normale traffico aereo, è divenuta di un'importanza sulla quale appare superfluo soffermarsi.

Ne fa fede la sua continua intensificazione a livello sia formale che politico.

La situazione esposta è più che sufficiente a dimostrare l'improrogabile necessità che il citato « ufficio traduttori, interpreti e rapporti con polizie straniere » venga, attraverso una congrua dotazione di personale specializzato (esperti e traduttori interpreti), rimesso in grado di assolvere la propria funzione di prezioso sussidio degli organi decisionali ed anche operativi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Ma il pressante fabbisogno di traduttori interpreti dell'Amministrazione stessa non si esaurisce qui.

L'attuale dimensione dei movimenti turistico e migratorio è ormai tale da porre in crisi, specie per le sedi più interessate, le tradizionali strutture dei competenti uffici di pubblica sicurezza.

Alle esigenze di tali uffici si è, come è noto, provveduto finora, quanto alla necessità di conoscenza di lingue straniere, con la specializzazione di personale appartenente alla polizia attiva.

Orbene, ferma restando l'opportunità di mantenere questo tipo di specializzazione, l'insufficienza dell'espedito cennato, rispetto alla mole di lavoro degli uffici sopra menzionati ed anche al salto di qualità che detto lavoro presenta nella realtà odierna, postula inderogabilmente che gli uffici medesimi vengano dotati di un apposito contingente di elementi i quali abbiano unicamente la mansione di coadiuvare il personale di polizia sotto il profilo della competenza linguistica.

Una linea siffatta armonizza, d'altronde, questa iniziativa legislativa con le direttrici fondamentali della riforma della pubblica sicurezza le quali postulano l'essenzializzazione dell'attività di polizia ed il parallelo potenziamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza con strutture ausiliarie che restino distinte dai veri e propri apparati operativi.

La necessità di procedere in tal senso balza evidente se solo si considera la situazione critica in cui versa oggi l'Interpol che ha perso, in tempo recente, più di un dipendente esperto in lingue estere, mentre ha visto intensificarsi il lavoro a livelli mai raggiunti nel passato.

In conformità con gli svolti criteri ispiratori, l'articolo 1 del disegno di legge istituisce le qualifiche professionali dei traduttori interpreti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, specificando le attribuzioni degli appartenenti a ciascuna delle qualifiche ed evitando in via di principio qualsiasi commistione con la funzione di polizia.

Gli articoli 2 e 3 recano il minimo indispensabile di previsioni specifiche, rispetto al generale rinvio della normativa comune sugli impegni civili dello Stato, recentemente emanata con la legge 11 luglio 1980, n. 312, per adeguare la disciplina dell'ingresso nelle istituende qualifiche alla peculiarità delle mansioni che alle stesse ineriscono.

L'articolo 4 indica l'ammontare della spesa.

Si confida nella nota sensibilità del Parlamento ai problemi della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico, per la più rapida presa in considerazione e per l'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono istituite nell'Amministrazione della pubblica sicurezza le qualifiche professionali dei traduttori interpreti ascritte alle qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Fermo restando il disposto dell'articolo 3 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312, per la prima applicazione della presente legge i profili professionali sono quelli indicati nell'allegata tabella, nella quale sono altresì specificati i livelli retributivi, le dotazioni organiche e le mansioni relative al personale di cui al precedente comma.

Al personale stesso, che può essere temporaneamente utilizzato anche in altri rami di servizio dell'Amministrazione dell'interno per particolari esigenze che richiedono la sua competenza professionale, si applicano le norme relative agli impiegati civili dello Stato, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge.

Art. 2.

Per l'accesso alle qualifiche funzionali di cui al precedente articolo, sono richiesti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato.

Gli aspiranti alla VII ed all'VIII qualifica devono essere in possesso della laurea in lingue e letterature straniere, o in lingue e letterature orientali, o in lingue e letterature straniere moderne, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in economia e commercio, ed avere una particolare conoscenza di almeno due lingue straniere tra quelle previste dal bando di concorso.

Gli aspiranti alla VI qualifica devono essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed avere una particolare conoscenza di almeno due lingue straniere tra quelle previste dal bando di concorso.

Art. 3.

Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare il numero e il regolamento tipo delle prove di esame, lo svolgimento dei concorsi, la nomina e la composizione delle commissioni esaminatrici e quanto occorra in materia di concorsi.

Nella determinazione delle materie in esame, dovrà aversi riguardo alla peculiarità delle attribuzioni e mansioni degli impiegati delle qualifiche di cui trattasi.

Nei bandi di concorso per l'accesso alle qualifiche funzionali istituite con la presente legge, può essere stabilita una riserva di posti per gli aspiranti che abbiano la conoscenza di determinate lingue. Possono, altresì, di volta in volta, in relazione alle esigenze di servizio dell'Amministrazione, essere escluse dal concorso una o più delle lingue straniere tra quelle indicate tra le materie d'esame.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.406.000.000 in ragione di anno, si provvede, per l'anno finanziario 1981, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

QUALIFICHE PROFESSIONALI DEI TRADUTTORI INTERPRETI
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Qualifica funzionale	Profili professionali	Mansioni	N. posti	Livello retributivo
VIII	Esperto in lingue straniere	<p>Attività richiedente una particolare specializzazione professionale e approfondita conoscenza, a livello universitario, oltre che di determinate lingue straniere anche del linguaggio tecnico giuridico ricorrente in ordinamenti stranieri.</p> <p>Compiti di ricerca e studi di legislazione comparata.</p> <p>Espletamento delle proprie specifiche mansioni, ove occorra, tanto nei rapporti interni che in quelli internazionali.</p>	8	VIII
VII	Esperto in lingue straniere	<p>Attività richiedente particolare preparazione professionale e approfondita conoscenza, a livello universitario, oltre che di determinate lingue straniere anche del linguaggio tecnico giuridico ricorrente in ordinamenti stranieri.</p> <p>Attività di collaborazione in ricerche e studi di legislazione comparata.</p> <p>Espletamento delle proprie specifiche mansioni, ove occorra, tanto nei rapporti interni che in quelli internazionali.</p>	24	VII
VI	Traduttore interprete	<p>Attività professionale richiedente specifica e approfondita conoscenza di determinate lingue straniere.</p> <p>Attività di collaborazione in ricerche e studi richiedenti la conoscenza di lingue straniere.</p> <p>Espletamento delle proprie mansioni, ove occorra, tanto nei rapporti interni che in quelli internazionali.</p>	230	VI